SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1962

(29^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Collaboraz	ior	ıe	te	cni	ica	bi	lat	era	ale	con	i		
Paesi in via di sviluppo » (2105) (Approva-													
to dalla Came	ra	đе	i	lep	out	ati) (]	Dis	scι	ıssio	ne		
e aprovazione):												
Presidente	3			P	ag.	30	06,	31	.0,	312,	313,	318	
Battista,	re	lat	or	e		3	06,	30	9,	310,	314,	318	
CESCHI											314,	316	
FENOALTEA												314	
Ferretti										311,	313,	314	

« Contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe e dell'Istituto per l'Oriente » (2106) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

Russo, Sottosegretario di Stato per gli

PRESIDENTE					332,	333
MICARA, relatore						332

affari esteri . . . 309, 310, 315, 316, 318

312, 313, 314

« Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze » (2107) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

Jannuzzi, relatore	321 320 321 321
zioni Unite per la educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguar- dia dei monumenti minacciati di sommer- sione dalle acque del Nilo » (2154) (Appro- vato dalla Camera dei deputati) (Discus- sione e rinvio):	
PRESIDENTE	332 332
Ferretti, relatore	
recoo, corresp, era, to an erase per gir	332 332

29^a SEDUTA (10 ottobre 1962)

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Battista, Berti, Bolettieri, Carboni, Ceschi, Fenoaltea, Ferretti, Gava, Greco, Jannuzzi, Lussu, Mencaraglia, Messeri, Micara, Molè, Scoccimarro, Spano e Turani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Cianca è sostituito dal senatore Tibaldi.

Interviene il Sottosegreario di Stato per gli affari esteri Russo.

M I C A R A, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo » (2105) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

B A T T I S T A, relatore. Onorevoli colleghi, il problema dell'assistenza tecnica, co me e noto, è uno dei problemi più gravi e più assillanti per i Paesi in via di sviluppo. Essi chiedono alle Nazioni europee, e quindi, evidentemente, anche all'Italia, di essere aiutati, soprattutto, nella preparazione del loro personale, e chiedono inoltre la collaborazione per tutti gli studi necessari al loro sviluppo economico.

L'assistenza tecnica, in sè e per sè, si può svolgere attraverso varie vie: le borse di studio; la creazione, sul posto, di scuole, soprattutto di scuole di addestramento professionale; l'invio di tecnici atti a preparare assistenti tecnici specializzati; ed anche inviando e mettendo a disposizione di questi Governi esperti nelle varie materie, sia tecniche che economiche, ed anche esperti in diritto amministrativo per la loro or-

ganizzazione amministrativa, e, in genere, tutti quanti possono contribuire allo sviluppo di tali Paesi ed alla loro migliore organizzazione.

L'assistenza tecnica, moltre, può essere svolta anche secondo una nuova forma di collaborazione economica e tecnica, attraverso cioè delle organizzazioni specializzate, società, enti o privati di nazionalità italiana, che possano fornire la loro collaborazione, piani di sviluppo economico, progetti tecnici, lavori pubblici, impianti-pilota ed ogni altra cosa che possa essere utile a questi Paesi.

Per quanto riguarda le borse di studio, già qualcosa è stato fatto: infatti le nostre Universita sono già frequentate da molti studenti appartenenti a queste Nazioni.

In merito poi alla soluzione del grave problema al quale i Paesi in via di sviluppo danno maggiore importanza, cioè al problema della costituzione in loco di scuole, soprattutto per l'addestramento professionale e la preparazione di tecnici a vari livelli, non mi risulta che esista qualcosa nella nostra legislazione. Nella legislazione del Ministero della pubblica istruzione esiste sì qualcosa per la istituzione di scuole ıtaliane all'estero, ma si tratta di scuole che non hanno lo scopo di addestramento tecnico-professionale, bensì quello di favorire soprattutto la cultura italiana all'estero. Anche in questo campo, quindi, c'è una assoluta carenza.

Per la fornitura di tecnici di cui possono aver bisogno questi Paesi in via di sviluppo ed anche per la collaborazione che possono dare enti ed istituti, viene incontro il disegno di legge che stiamo ora esaminando. A'l'articolo 1, infatti, è stabilito che il Ministero degli affari esteri può assumere, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con stipendi uguali a quelli che percepiscono i tecnici degli altri Paesi, personale tecnico di particolare competenza da mettere a disposizione dei Paesi in via di sviluppo

All'articolo 3 è detto che il Ministero degli affari esteri può affidare anche a società, enti o privati di nazionalità italiana la effettuazione di ricerche e l'elaborazione

29a Seduta (10 ottobre 1962)

di studi, piani e progettazioni concernenti programmi di sviluppo economico, grandi lavori pubblici, impianti industriali, ricerche geologiche e minerarie, trasformazioni fondiarie ed agricole, impianti-pilota, riforme amministrative e scolastiche, sistemi di sicurezza sociale e simili, eccetera.

Con il presente disegno di legge, per la cui attuazione viene stanziato un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67, ripeto, si viene incontro a due esigenze: fornire l'assistenza tecnica inviando tecnici specializzati e affidare a istituti particolarmente competenti studi di vario genere, di cui questi Paesi possono avere bisogno.

Il disegno di legge ha una sua notevole importanza, perche viene a colmare una lacuna esistente nella nostra legislazione e viene ad avviare anche un tipo di collaborazione, verso i Paesi in via di sviluppo, che è il più efficiente.

Esistono nel bilancio del Ministero degli affari esteri fondi diversi, ma si tratta di fondi, direi, nel campo unilaterale; esiste anche un fondo speciale di sviluppo, presso la Comunità economica europea, per la Somalia; esistono varie leggi che danno, a diverso titolo, contributi al Governo somalo, ma nel campo bilaterale il provvedimento in esame viene veramente a colmare una lacuna. Pertanto, ritengo che il disegno di legge debba essere approvato.

Desidero, ora, rivolgere al rappresentante del Governo alcune osservazioni che mi auguro possano servire al Ministero degli affari esteri per l'attuazione pratica di questo provvedimento.

Si ha l'impressione, dal modo in cui è articolato il disegno di legge, che la cosa più importante sia l'assunzione di 120 tecnici da mettere a disposizione dei Paesi in via di sviluppo. A tale proposito, faccio presente all'onorevole Sottosegretario che questa forma di assistenza, che può essere in qualche caso utile, in generale non è la più proficua. Quando parliamo di tecnici, ci riferiamo naturalmente a tecnici altamente specializzati ed altamente capaci, quindi, di svolgere questo lavoro. Ora, gli esempi che abbiamo a questo proposito non sono tra i

più confortanti. A me, per esempio, è capitato personalmente, come Presidente della Associazione nazionale ingegneri e architetti, di avere a più riprese richieste di ingegneri da inviare in questi Paesi, richieste alle quali è stato estremamente difficile provvedere data la esiguità degli stipendi che, anche se apparentemente sembrano molto elevati, perchè si aggirano dai 1.000 ai 1.200 dollari al mese, tuttavia non sono tali da incoraggiare gli ingegneri di un certo valore a recarsi per un determinato periodo di tempo in uno di questi Paesi e (e questa è la cosa più grave) a lasciare la propria occupazione in Italia, rinunciando, di conseguenza, ad un certo sviluppo di carriera.

Inoltre dobbiamo considerare che gli ingegneri di valore — perchè è chiaro che non possiamo inviare personale di secondo piano — anche rimanendo in Italia possono guadagnare certo molto di più di quanto non viene offerto loro per recarsi in questi Paesi in via di sviluppo. A tale proposito, anche per brevità, mi permetto di leggervi parte di una lettera che inviai all'allora Ministro degli esteri, onorevole Segni, su questo argomento, in seguito ad un mio intervento in Senato in occasione della discussione del bilancio degli Esteri.

Nella lettera dicevo, fira l'altro, che:

- « 1) sono pagati in maniera insufficiente per i compiti che dovrebbero svolgere in regioni disagiate (circa 1.000 dollari al mese);
- 2) conseguentemente le loro capacità tecniche sono limitate;
- 3) non hanno alcuna garanzia di stabilità di impiego (sono assunti con contratto a termine);
- 4) non sono efficientemente organizzati in un ente che coordina e dirige il loro lavoro:
- 5) non hanno chiare direttive e vengono a trovarsi in un ambiente amorfo, svolgendo soltanto una generica consulenza dei Governi locali, che non hanno essi stessi idee chiare nè preparazione adeguata per organizzare un serio piano di sviluppo;

29^a SEDUTA (10 ottobre 1962)

6) concludendo, questi tecnici vengono a trovarsi isolati, scarsamente utili al Paese per il quale lavorano e di nessuna utilità per il Paese di provenienza ».

Il Ministro degli affari esteri mi rispose con una lettera interessante, che non è il caso stia ora a leggervi, nella quale sostanzialmente diceva di condividere le mie osservazioni.

Io dichiaro, pertanto, di accettare la formulazione del presente disegno di legge, perchè evidentemente si possono dare anche dei casi in cui tale forma di assistenza sia veramente utile. È utile inviare tecnici specializzati, qualora se ne trovino in condizioni di accettare uno stipendio non molto remunerativo e soprattutto di affrontare una situazione di incertezza per quanto riguarda il loro avvenire.

Ripeto che accetto il disegno di legge, con la fiducia che vi siano casi in cui questi articoli possano essere operanti. Ho fatto queste osservazioni soprattutto per il rappresentante del Governo, perchè non faccia grande affidamento sulla applicazione dell'articolo 2 nel modo come è stato stilato.

L'altra formula, quella cioè di dare incarico a società, enti o privati di nazionalità italiana, per la effettuazione di ricerche ed elaborazione di studi, piani, progettazioni, eccetera, ritengo, invece, sia estremamente interessante, la più efficiente, la più gradita, la forma cioè che potrà dare i maggiori risultati. A questo proposito, tuttavia, desidero fare una osservazione. Nell'articolo 3 è detto: « Il Ministero degli affari esteri ... potrà incaricare società, enti o privati di nazionalità italiana ... ». Il Ministero degli affari esteri, quindi, dà l'incarico a società, enti, eccetera. Ma questa è una forma che non si verifica mai, perchè quando questi Paesi hanno interesse alla elaborazione di uno studio, di un progetto, non fanno un accordo bilaterale, un trattato con il Ministero degli affari esteri, che deve poi affidare l'incarico ad un ente o a un privato. ma si rivolgono direttamente ad un istituto che conoscono, di cui hanno sentito parlare, del quale hanno la certezza che è in grado di svolgere questi studi. Talvolta accade, addirittura, che il lavoro venga dato in appalto: e gli organismi che intendono partecipare, italiani, francesi, o altri, debbono presentare il loro progetto e notificare le loro condizioni. Il rapporto, quindi, si svolge tra l'ente invitato ed il Governo che lo ha interpellato. Ci troviamo, pertanto, in un regime prettamente privatistico. Che cosa è utile allora in questo caso?

Poichè questi Paesi in via di sviluppo hanno, evidentemente, deficienza di mezzi finanziari, è il Governo italiano che deve intervenire presso questi enti o privati di nazionalità italiana e dire loro che, nel caso di assunzione della commessa, lo Stato è in grado di dare una sovvenzione.

Ciò è già adombrato nell'articolo 3 del presente disegno di legge, laddove è detto: « Il Ministero degli affari esteri . . . potrà . . . incaricare . . . concedendo un contributo comunque non superiore ai due terzi della spesa prevista e del costo preventivato di tali ricerche, studi, piani e progettazioni ».

Salvo questa osservazione, che non so se in sede di applicazione della legge sia poi superabile, poichè non avverrà mai che, per esempio, il Governo della Nigeria si rivolga direttamente al Governo italiano per la progettazione di programmi di sviluppo economico, bensì si rivolgerà direttamente a istituti o privati italiani, francesi o di altra nazionalità che svolgono queste ricerche scientifiche, dichiaro che sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

Non vorrei, ma su questo punto mi rimetto ai tecnici ed ai giuristi, che la dizione dell'articolo 3, che prevede solamente l'ipotesi che il Governo italiano, in base ad accordi particolari, abbia l'incarico di effettuare questi studi, costituisse una remora da parte della Corte dei conti per la registrazione di un contributo da versarsi ad una ditta che abbia trattato direttamente con il Paese interessato.

Desidererei che questa mia osservazione fosse tenuta presente per trovare la forma migliore da adottarsi relativamente a questo problema.

Inoltre, nell'articolo 3 non si parla di creazione di impianti-pilota che possono es-

sere messi a disposizione dei Paesi sottosviluppati, ma di progetti di impianti-pilota e, poichè questo punto del provvedimento mi sembra particolarmente degno di attenzione, mi domando se non sia il caso di chiarire se tali impianti si possono realizzare con i fondi previsti da questo provvedimento oppure no. A me sembra che questo non sia possibile.

R U S S O, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non solo non è possibile, ma non è neanche nell'intenzione del Governo fare una cosa simile, perchè è chiaro che, se lo stanziamento di un miliando che questo provvedimento prevede servisse a pagare gli impianti-pilota, si esaurirebbe ben presto.

BATTISTA, relatore. Ci sono anche impianti-pilota che costano poco e, nel fornire la collaborazione tecnica ai Paesi in via di sviluppo, ritengo che sarebbe cosa veramente utile realizzare anche tali impianti, che serviranno per sperimentare tutte le varie proposte, i progetti, eccetera, che verranno presentati.

Seguire questo metodo sarebbe una cosa veramente essenziale, tanto è vero che, anche in Italia, ci sono studi per creare modelli di impianti-pilota, cioè sperimentali, al fine di ricercare le teorie, le varie ipotesi e il calcolo che hanno ispirato un progetto.

Concludendo, salvo qualche osservazione di carattere generale e con la raccomandazione di orientarsi verso quella forma di assistenza tecnica che possono dare ai Paesi sottosviluppati gruppi o enti specializzati più che tecnici mandati allo sbaraglio in regioni che non conoscono, propongo la approvazione di questo provvedimento.

JANNUZZI. È senz'altro degna di approvazione l'azione del Governo italiano, diretta a porre in essere una collaborazione bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.

Si impone, però, a questo punto, l'esame del problema che attiene alla questione della bilateralità o multilateralità della collaborazione tecnica. Come ebbi occasione di dire in un mio intervento sul bilancio del Ministero degli affari esteri, i Paesi in via di sviluppo gradiscono di più gli aiuti a carattere multilaterale che unilaterale, perchè ritengono che quest'ultima forma di rapporto tra uno Stato di nuova formazione — politicamente debole — e uno Stato di antica costituzione, politicamente forte, si possa tradurre in una diminuzione, non voglio dire soggezione politica, dello Stato più debole.

Comunque, le azioni singole compiute dai vari Stati per aiutare gli altri, secondo me, vanno secondate, ma ad un fine: che possano essere, in un secondo momento, oggetto di coordinamento, possano cioè costituire la base per accordi internazionali facenti capo agli organi internazionali esistenti. Il Consiglio d'Europa sarà adattissimo a questo scopo ma, indubbiamente, l'organo più idoneo sarebbe proprio quello delle Nazioni Unite.

Dire che gli Stati non devono far nulla finchè questi organi non prendono l'iniziativa significherebbe fare azione ritardatrice; dire però che queste iniziative che si compiono in favore dei Paesi sottosviluppati dovranno essere un giorno collegate in una forma di interventi e di collaborazione a carattere plurilaterale, mi sembra sia cosa ottima.

Quando gli organi internazionali interverranno, sarà molto meglio se i singoli Stati avranno già realizzato qualcosa, piuttosto che debbano ancora intervenire.

Devo inoître dire al senatore Battista che quei chiarimenti da lui auspicati in ordine al provvedimento mi sembra non abbiano ragione d'essere. Evidentemente, per quanto riguarda la prima obiezione, il Ministero degli affari esteri, prima di affidare l'incarico ad enti o società di elaborare studi e ricerche, dovrà essere d'accordo con i Paesi sottosviluppati con i quali abbia stipulato accordi internazionali e, a questo proposito, mi pare che non possa sorgere alcun equivoco.

Circa la seconda osservazione fatta dal senatore Battista, quando all'articolo 3 si dice: « ... concedendo un contributo comunque non superiore ai due terzi della spesa prevista ... », si specifica poi anche di quali spese si deve trattare, cioè costo preventivato dei lavori, ricerche, studi, piani e progettazioni.

Pertanto, insistendo sul fatto di considerare questi interventi soprattutto nel senso che possano servire di base per uno sviluppo di azioni multilaterali di cui il nostro Governo si dovrebbe rendere promotore presso gli organi internazionali, esprimo parere favorevole a questo provvedimento.

M E N C A R A G L I A. Mentre ascoltavo la relazione del senatore Battista, è stato un po' faticoso per me capire come, ad una illustrazione del provvedimento per ottenere un voto favorevole della Commissione, seguissero argomenti che, se si considerano attentamente, fanno sorgere una serie di dubbi circa l'opportunità di varare questo disegno di legge.

Ci troviamo, da una parte, di fronte alla proposta di integrazione di un organico di personale assunto in base ad una legge precedente dal Ministero degli affari esteri e, dall'altra, alla proposta che questo Ministero incarichi società, enti o privati italiani di eseguire lavori e studi nei Paesi in via di sviluppo.

Stando così le cose, mi pare che, per poter deliberare con piena consapevolezza questo provvedimento, dovremmo partire da un esame dei risultati concreti e documentati derivati dall'applicazione della precedente legge del 1956, cui nel provvedimento si fa riferimento.

BATTISTA, relatore. La legge 30 giugno 1956, n. 775, riguardava la sistemazione degli impiegati locali presso le rappresentanze diplomatiche, mentre nel presente provvedimento, viceversa, per analogia, si fa riferimento all'articolo 15 di quella legge, che ammette che si possa assumere a contratto a termine del personale e, in questo caso, i tecnici di cui ci occupiamo.

PRESIDENTE. Il punto che interessa è questo: nella legge del 1956 si definisce il numero degli impiegati locali, mentre con questo provvedimento si autorizza

il Governo italiano ad assumere in eccedenza 120 tecnici, e solo questi.

M E N C A R A G L I A. La necessità di aiutare gli Stati nuovi, che definiamo in via di sviluppo, ha portato la nostra partecipazione alla realizzazione di piani di sviluppo in quelle terre. Ora mi domando: l'assistenza ai Paesi sottosviluppati in quale misura è stata favorita dalla nostra presenza? Quali sono gli interventi concreti in forma bilaterale che il nostro Paese ha effettuato fino ad oggi e sui quali si possa fondare un giudizio?

PRESIDENTE. Forse sarebbe il caso che l'onorevole Sottosegretario ci fornisse qualche chiarimento circa questo provvedimento, riservandosi, naturalmente, di intervenire nuovamente a fine discussione.

R U S S O , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. C'è una questione preliminare da tener presente; il richiamo alla legge del 1956 fatto in questo provvedimento ha un duplice effetto:

- 1) di chiarire che si può assumere, derogando dal contingente previsto dalla legge del 1959, nuovo personale tecnico;
- 2) di richiamare, per l'assunzione di questo personale, le formalità del contratto di diritto privato a tempo determinato, come previsto dalla stessa legge del 1956.

Questi, pertanto, sono gli unici collegamenti tra la legge 30 giugno 1956, n. 775, e questo provvedimento del 1962.

Fino ad oggi non avevamo alcuno strumento che consentisse una assistenza tecnica, attraverso l'invio di tecnici ed esperti in Paesi in via di sviluppo, eccezion fatta per la Somalia, per la quale agisce già una legge. Non può essere stabilita alcuna relazione tra quello che si è fatto fino ad oggi in questo campo e ciò che si farà in futuro perchè finora, ripeto, è mancato lo strumento legislativo e sono mancati gli stanziamenti di bilancio — eccezion fatta per la Somalia — che avrebbero permesso di mandare tecnici ed esperti nei Paesi in questione.

L'esigenza di dare aiuti a tali Paesi è stata sempre tenuta presente in questi anni e non è un fatto che riguarda solo lo Stato italiano ma tutti gli Stati del mondo.

Ho una documentazione, per quello che riguarda questa forma di assistenza bilaterale, di ciò che viene fatto dagli altri Paesi, da cui emerge che praticamente tutti gli Stati, dagli Stati Uniti d'America all'Unione Sovietica, dispongono di esperti e tecnici in questo campo.

Per esempio, il Regno Unito ha 15.000 esperti nei Paesi del Commonwealth; la Francia ha 15.803 esperti negli ex Paesi francesi; la Germania federale dispone di 1.300 esperti, i Paesi Bassi di 187; l'Unione Sovietica di 700 — ma in questi anni ha incrementato questa forma di assistenza tecnica —; la Cecoslovacchia ha 700 esperti; la Bulgaria 125; la Cina popolare 300; la R.A.U. 35 e la Spagna 115.

Quello al nostro esame, pertanto, è un problema che si è posto per tutti gli Stati che, attraverso accordi di carattere internazionale, hanno dato assistenza ai Paesi sottosviluppati.

Da parte nostra, si tratta di un'esperienza nuova, che inizieremo non appena il Parlamento avrà dato voto favorevole a questo provvedimento.

M E N C A R A G L I A. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per aver chiarito che il riferimento fatto in questo provvedimento alla legge del 1956 ha soltanto natura contrattuale.

È stato tuttavia accennato dall'onorevole relatore che l'esperienza derivata dalla presenza di tecnici italiani in Paesi in via di sviluppo — esperienza fatta finora al di fuori di ogni disposizione di legge — non si è rivelata positiva ed è stata poco utile all'uno e all'altro Paese.

Per tale ragione, il senatore Battista ha fatto presente una sua preferenza per l'intervento dello Stato piuttosto come sostegno agli enti e privati che di assistenza tecnica abbiano ad occuparsi in quelle zone, che come assistenza effettuata con l'invio di tecnici.

L'adozione di questo principio, che permetterebbe una maggiore organicità nel nostro intervento, potrebbe essere utile, ma non si dovrebbe risolvere in una concessione di maggiori aiuti a favore di gruppi privati italiani. L'onorevole relatore ha ammesso questo e ha detto che il Governo italiano, favorendo l'intervento di enti o società nei Paesi sottosviluppati, concede, in pratica, nuove sovvenzioni a grossi gruppi di interessi italiani i quali godono già, in virtù di altri provvedimenti, dei benefici previsti per aiutare l'iniziativa privata.

Di solito, nelle leggi si garantisce l'intervento dello Stato nella fase d'attuazione dei progetti, ma nell'articolo 3 del provvedimento in discussione si prevede che la sovvenzione dello Stato a gruppi finanziari o industriali italiani avvenga fin dalla prima fase della progettazione dei lavori.

JANNUZZI. Non si tratta solo di gruppi privati ma anche a partecipazione statale.

F E R R E T T I. Interverrà senz'altro l'I.R.I. ed interverrà anche l'E.N.I., che è in grado di svolgere questo compito e che lo sta già svolgendo senza che vi sia una disposizione di legge.

M E N C A R A G L I A. Se l'onorevole Presidente me lo permette, vorrei fare un discorso due minuti più lungo per arrivare alle stesse conclusioni ora accennate da qualche collega.

È stato accennato dal senatore Jannuzzi il tema dell'alternatività tra bilateralità e plurilateralità degli aiuti da darsi ai Paesi sottosviluppati e concordo sulla conclusione alla quale il senatore Jannuzzi stesso è giunto, cioè che, se è opportuno che i singoli Stati provvedano all'assistenza per mezzo di accordi bilaterali, l'optimum rimane sempre l'attuazione di aiuti con l'intervento delle Nazioni Unite; non condivido pertanto la formula multilaterale di collaborazione tecnica al di fuori di questo organo.

JANNUZZI. Io mi sono riferito ad organismi internazionali, non ad interventi

29° SEDUTA (10 ottobre 1962)

multilaterali attuati da due o tre Stati insieme fuori da tali organismi.

M E N C A R A G L I A. Anche negli organismi internazionali esistenti troverà sempre posto il gruppo di Stati che prevarrà sugli altri.

J A N N U Z Z I. Allora bisognerebbe abolire anche le Nazioni Unite!

M E N C A R A G L I A . Ripeto, sono d'accordo con il senatore Jannuzzi sul fatto che la forma migliore di aiuti a questi Paesi sottosviluppati sia quella dell'intervento delle Nazione Unite e pertanto — questa che espongo vuol essere un'osservazione e non un'imposizione — se riteniamo che questo mezzo di intervento costituisca il compendio della multilateralità dell'assistenza che si vuol dare agli Stati in questione, ci dobbiamo attenere nella nostra azione a questo principio.

Non dobbiamo pertanto approvare, come contro altare, formule intermedie, ma dobbiamo affermare l'opportunità dell'intervento delle Nazione Unite senza applicare mezze misure.

Riferendomi alle interruzioni che sono prima state fatte al mio intervento, devo dire che, se vogliamo adottare provvedimenti per risolvere la situazione che ci sta dinanzi, sarebbe bene che le aziende a partecipazione statale venissero inserite in modo esplicito in questo disegno di legge per poter anche esse concorrere ad attuare le forme di assistenza di cui trattasi; non si può dire che tale inclusione sia implicita, perchè all'articolo 4 del provvedimento, insieme ai Ministeri che dovranno intervenire per l'emanazione delle norme regolamentari per l'attuazione di questo disegno di legge, non è considerato il Ministero delle partecipazioni statali.

A questo punto la mia proposta è necessariamente di rinvio, per dar modo di presentare emendamenti ed approfondire la discussione in modo di varare un provvedimento il più possibile rispondente alla realtà che ci sta dinanzi, con l'intervento degli Istituti statali italiani cui si dovrà fare riferimento nel testo con esattezza e precisione.

M E S S E R I . Riferendomi a quanto detto dal senatore Mencaraglia circa i Ministeri nominati all'articolo 4 del provvedimento, vorrei dire che essi sono stati citati in base alle necessità organiche del concerto per materia che, nella specie, il Ministero delle partecipazioni statali verrebbe ad alterare.

Non vedo la necessità di una inserzione di tale Ministero in questo provvedimento, perchè si tratterebbe di un non senso tecnico-giuridico.

PRESIDENTE. Si è richiamata la possibilità di intervento dell'I.R.I., che agisce attraverso società — le quali sono esplicitamente richiamate nell'articolo 3 del provvedimento — e inoltre potrà dare la sua collaborazione anche l'E.N.I.

La strumentazione di questa assistenza da darsi ai Paesi sottosviluppati mi pare abbia tutte le possibili esplicazioni e ritengo che, nell'articolo 3, non ci sia nulla di poco chiaro che debba essere esplicitato.

Il senatore Messeri ha detto che la competenza a regolamentare discende dalla competenza per materia che hanno i singoli Ministeri; e pertanto è evidente che, come si lasciano fuori da questa regolamentazione il Ministero dell'industria e quello dell'agricoltura, non c'è ragione di includere nel provvedimento il Ministero delle partecipazioni statali, che presiede ad un'attività che è oggetto e non soggetto di regolamentazione.

Per la stessa ragione, altrimenti, bisognerebbe prevedere l'inclusione dei Ministeri dell'industria e dell'agricoltura.

S P A N O . Ritengo che questo sia un ragionamento tecnico-giuridico assolutamente corretto ma, a mio parere, c'è la necessità di considerare la preminente importanza dell'aspetto politico del problema.

Ci troviamo di fronte ad una scelta di tutta una linea politica d'azione perchè, o accentuiamo il carattere pubblico di questi in-

29^a Seduta (10 ottobre 1962)

rerventi di assistenza ai Paesi in via di sviluppo — interventi che dovranno avvenire con reciproco profitto — oppure non seguiamo questo principio ed affidiamo questa collaborazione tecnica essenzialmente a privati.

PRESIDENTE. Non direi « essenzialmente » a privati.

S P A N O . Per quanto sia d'accordo circa i chiarimenti fornitici per il riferimento di questo provvedimento alla legge del 1956, ritengo tuttavia che ci siano precedenti di azioni — anche se non organicamente previste da una legge — effettuate in questo particolare campo dall'E.N.I. e da altri gruppi privati.

Se avessimo a nostra disposizione una documentazione per vedere quale profitto abbia finora datto all'economia dei Paesi arretrati e al prestigio italiano, da una parte l'intervento operato dagli enti statali, e dall'altra quelio operato dalle società private, credo che saremmo in condizioni di giudicare meglio quale linea d'azione scegliere,

Mi pare pertanto che la preoccupazione tecnico-giuridica del senatore Messeri venga a cadere di fronte a questo rilievo di carattere politico.

MESSERI. Sono convinto di queste ragioni di ordine politico, ma l'articolo 4 si riferisce a quella branca di diritto amministrativo che riguarda la potestà regolamentare e l'inserzione in questo provvedimento di nuovi dicasteri, oltre quelli previsti, ci farebbe uscire dalle norme stabilite dall'ordinamento italiano; mi pare che questo non si possa assolutamente discutere.

Pur essendo d'accordo, ripeto, sull'eccazione di carattere politico ora sollevata, ritengo che non possa trovar sede nè cittadinanza nell'ambito dell'articolo 4 la richiesta dei senatore Mencaraglia.

FERRETTI. Il problema al nostro esame trova il mio consenso perchè pone l'Italia in condizioni di gareggiare con tutte le altre Nazioni, grandi e piccole, in questa opera, che non è solo di generosa collaborazione con i Paesi sottosviluppati, ma

anche un mezzo di espansione della tecnica, del lavoro e delle intraprese di carattere industriale del nostro Paese.

Molti Stati, come si è potuto rilevare dai dati fornitici dall'onorevole Sottosegratario, pensano ad attrezzarsi con tecnici specializzati per fare opera di penetrazione, diciamo questa parola brutale, della propria tecnica e dei propri capitali nei Paesi sottosviluppati.

A sua volta, l'Italia penso faccia bene a pensare ai suoi interessi e ad agire con propri mezzi tecnici.

In dettaglio, debbo osservare che, secondo me, una lacuna di questo provvedimento sta nel fatto che si assumono 120 tecnici di secondo ordine, come è stato accennato anche dall'onorcyole relatore, mentre invece è necessario reperire esperti veramente capaci di valorizzare le possibilità dei Paesi in cui andranno a lavorare.

L'articolo 2 del provvedimento in cui si dice: « Le retribuzioni del personale saranno equiparate a quelle dei tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgono analoghe funzioni nel Paese in cui verrà eseguito il programma di collaborazione economica e tecnica...», mi sembra alquanto vago; soprattutto, non trovo felice voler inquadrare questo personale in modo simile agli impiegati che, pur se sono persone rispettabilissime, sono stati assunti senza concorso e sono gente modesta.

C'è da augurarsi che, in sede di interpretazione che il Ministero degli esteri darà a questo provvedimento, invece di 120 tecnici ne vengano assunti magari soltanto 20 ma veramente qualificati, perchè così saremo tranquilli sul modo come verranno spesi i fondi previsti da questo provvedimento.

Circa gli articoli 3 e 4 c'è da rilevare che, evidentemente, stanziare un miliardo per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati significa far ben poco: quindi, ci dovremo affidare all'iniziativa o para-statale o privata

Per motivi di carattere politico ho spesso rivolto critiche all'E.N.I., soprattutto per il suo giornale, ma sento il dovere di dire che l'E.N.I. è benemerito in questo campo, perchè ha qualificato la nostra tecnica e sta

29a SEDUTA (10 ottobre 1962)

compiendo un'opera di grandissimo merito in molti Paesi in via di sviluppo, spendendo non un miliardo ma decine di miliardi e, anche se non si sa quali saranno i frutti che si raccoglieranno, dal punto di vista del prestigio nazionale non c'è dubbio che l'E.N.I. sia da elogiarsi.

Lasciamo la possibilità che tutta questa vasta gamma di interventi da parte degli enti para-statali e privati e semi-privati possa realizzarsi, purchè si tratti di azioni volte allo scopo di aiutare i Paesi sottosviluppati in nome e nell'interesse dell'Italia, prima che in nome e nell'interesse degli altri Paesi.

S P A N O . Prego il rappresentante del Governo di tenere particolare conto della prima parte dell'intervento chiarificatore del senatore Ferretti circa le possibili interpretazioni e l'indirizzo del disegno di legge, che egli ha esposto con chiara brutalità.

FERRETTI. Come si verifica in tutti gli Stati del mondo: Russia, Bulgaria, eccetera.

Sarebbe deplorevole che mandassimo dei tecnici militari a portare oltre tutto le armi, come fanno tanti altri Paesi!

I nostri non sono carichi di armi!

FENOALTEA. Quando si è parlato dell'ordine dei lavori, mi sono permesso di qualificare circoscritto e non di vasta portata il presente disegno di legge.

Non si debbono confondere i due piani della questione: un piano, il più rilevante, si riferisce agli aiuti da dare ai Paesi sotto-sviluppati, aiuti che riteniamo debbano essere distribuiti secondo un piano politico. L'altro fatto, che è nuovo nelle sue dimensioni, ma vecchio nella sua essenza, è quello di un Paese che si rivolge ad un altro Paese di sua scelta per l'esecuzione di determinati lavori.

Debbo rilevare che su questo secondo piano siamo spinti dalla necessità di non essere assenti in questo determinato momento dello sviluppo storico, ma con l'intenzione di passare al piano degli aiuti, e che ci proponiamo di facilitare la presenza italiana per quello che riguarda gli aiuti e le progettazioni.

In questo senso dichiariamo di essere favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame, avvertendo, però, contemporaneamente, che, qualora si trattasse di dare la garanzia dello Stato ai privati su esecuzione di opere a loro scelta, noi non potremmo che esprimere voto contrario.

BATTISTA, relatore. Esiste una legge dello Stato in questo senso!

F E N O A L T E A . In questo senso e con questi limiti interpretativi, che spero vengano confermati dal rappresentante del Governo, aderiamo al disegno di legge in esame.

C E S C H I . Il presente disegno di legge pone lo Stato italiano in una posizione di intervento ufficiale nei Paesi in via di sviluppo.

Sostanzialmente non è che l'Italia, come è stato detto, oggi, per la prima volta, si appresti ad intervenire in altri Paesi con i propri mezzi tecnici, perchè, grazie alle iniziative private, la tecnica italiana ha scritto pagine di cui può andare fiera in questo settore. Le grandi imprese che sono andate in Africa, in Asia, anche recentemente, hanno portato la tecnica italiana ad un prestigio che è per lo meno uguale a quello degli altri Paesi. Ma, come ho già detto, è la prima volta che lo Stato italiano interviene ufficialmente.

La mia preoccupazione è che, a causa della struttura del provvedimento, a causa dei compensi previsti per questi tecnici, si rischi di creare quasi una sorta di Genio civile per i lavori al di fuori dell'Italia, simile a quello nazionale. Non desidero fare la critica a nessuno, ma il Ministero dei lavori pubblici, per ragioni che non dipendono certamente dai tecnici, ma da una struttura invecchiata, ha fatto in modo che il nostro Genio civile si trovi ora in un stato di depressione. Il buon ingegnere è avvilito da uno stipendio inferiore a quello di tutti gli operai specializzati con i quali dovrà trattare, ed è soffocato da una congerie di

impegni di carattere amministrativo che, nel giro di poco tempo, lo distraggono dalla sua naturale inclinazione, ossia dai lavori tecnici veri e propri.

Dobbiamo stare attenti a che non si verifichi questo inconveniente anche all'estero; perciò dobbiamo preoccuparci, soprattutto, di reclutare gente di valore, che abbia una preparazione tale da non far fare una brutta figura all'Italia.

Non so se la strutturazione del presente disegno di legge permetta di agganciare tecnici di valore, chè anzi ho i miei dubbi in proposito; tuttavia, poichè l'iniziativa è buona, dobbiamo cercare di realizzarla nel migliore dei modi.

A chi è affidata, per esempio, l'attuazione di questo piano presso il Ministero degli esteri? Abbiamo il « Piano verde » per la agricoltura, che rischia di diventare un piano arido, se non si realizza. Il problema dello Stato che deve dare assistenza tecnica a determinati settori l'abbiamo anche in casa nostra e non riusciamo a risolverlo!

Abbiamo esempi tecnici che ci lasciano un po' perplessi; è necessario, quindi, che lo Stato italiano faccia una figura dignitosa. Le imprese italiane quando sono andate all'estero hanno dato buoni risultati, ma perchè sono attrezzatissime e gli ingegneri sono retribuiti in maniera adeguata, non certo con 60 mila lire al mese!

Perchè i concorsi banditi dallo Stato vanno deserti? Perchè la retribuzione è esigua! Un tempo i migliori ingegneri venivano assunti dalle Ferrovie dello Stato, mentre oggi, invece, ci si deve accontentare di personale di mediocre valore.

Si tratta, quindi, di un problema di personale, di un problema di grande importanza e dei più sentiti, che può essere risolto solo attraverso un giusto adeguamento delle retribuzioni.

R U S S O, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ringrazio il relatore e gli altri intervenuti per l'ampiezza che hanno dato all'esame del presente disegno di legge.

Condivido le osservazioni fatte dal senatore Fenoaltea; il disegno di legge è circoscritto negli obiettivi che si propone di raggiungere, e diventerebbe, quindi, superfluo inquadrarlo nella visione più ampia del grande tema dell'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.

Il Governo è a disposizione della Commissione per quanto riguarda la discussione sul tema dell'assistenza ai Paesi in via di sviluppo e, quando il Presidente lo riterrà opportuno, potrà fissare la relativa seduta.

Debbo dire, ora, al senatore Jannuzzi, che il Governo condivide il suo punto di vista circa l'opportunità che il problema dell'assistenza multilaterale sia sempre più e sempre meglio inquadrato nell'ambito delle Nazioni Unite, anche per raggiungere un proficuo coordinamento per aree geografiche.

Ricordo che nell'ambito delle Nazioni Unite vi sono tre campi di attività: assistenza normale, piano di sviluppo straordinario disposto per circa 41 milioni di dollari, e, infine, un Fondo speciale per l'assistenza tecnica.

È opportuno spingere il più possibile le Nazioni Unite su questo piano di assistenza, perchè esso offre vari vantaggi, tra cui quello di eliminare ogni rischio di forme di neocolonialismo e di coordinare per zone geografiche.

Esaminando i fondi delle Nazioni Unite, vediamo che la loro ripartizione è molto precisa tra le varie zone geografiche: 24 per cento, America; 15 per cento, Medio Oriente; 4 per cento, Europa, eccetera.

Un altro beneficio è quello di poter fare progetti che si riferiscano a più Paesi.

Sul piano multilaterale, dobbiamo anche ricordare l'assistenza svolta nel campo dell'O.C.E.D. e del Mercato comune.

Per quanto riguarda l'assistenza di Paesi in via di sviluppo, debbo dire che il direttore dell'agenzia è un italiano. L'Italia, quindi, è stata riconosciuta come il Paese più idoneo ad agire in questo campo. Il dirigente dell'assistenza tecnica, senatore Ceschi, è un funzionario del Ministero degli esteri.

Sulla formulazione del disegno di legge al nostro esame sono state sollevate varie osservazioni. Il senatore Battista ha rilevato le difficoltà a cui si va incontro nel reperi-

29^a SEDUTA (10 ottobre 1962)

mento dei tecnici. Egli ha sollevato due obiezioni: la prima in merito alla continuità del rapporto di impiego; la seconda, ripresa anche dal senatore Ceschi, in merito alla misura della retribuzione.

Per quanto riguarda la continuità del rapporto di impiego, è indubbio che non vi sia garanzia di stabilità se non per la durata del contratto, che può essere di 3-4-6 anni, ma non è possibile seguire un sistema diverso perchè le esigenze di questa assistenza tecnica variano da Paese a Paese e di anno in anno. Inoltre, questo significherebbe dare a costoro tutte le caratteristiche degli impiegati statali, con quelle limitazioni retributive a cui si è richiamato il senatore Battista nella lettera da lui inviata all'onorevole Segni, quando era Ministro degli affari esteri, e di cui prima egli ha dato lettura.

Abbiamo preso contatti con le Aziende a partecipazione statale, I.R.I., E.N.I. e anche per quanto riguarda gli Istituti di previdenza, e abbiamo preso accordi nel senso che una parte di questi tecnici che verranno assunti, una volta cessato il periodo di rapporto di 3, 4, 5 anni con contratto privato, avranno titoli prioritari per essere assunti da dette Aziende. Quindi quelle garanzie di stabilità che non è possibile vengano date dallo Stato, cerchiamo di realizzarle nel campo assistenziale.

Qualcosa di analogo l'abbiamo già creato in Somalia. Abbiamo ottenuto, infatti, che alcuni traumatologi, inviati per l'assistenza tecnica in Somalia, terminato il loro periodo di 4 anni (periodo che, anche per le condizioni climatiche, oltre che per ragioni proprie familiari, non possono superare senza risentirne conseguenze negative sul piano della salute), possono essere assunti dall'I.N.A.I.L. e utilizzati in questo campo specifico in Italia.

CESCHI. Sono assunti o soltanto possono essere assunti?

R U S S O , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sono assunti; hanno un posto sicuro!

Questo è il problema di cui ci stiamo occupando.

Per quanto riguarda la seconda esigenza prospettata dal senatore Battista e dal senatore Ceschi, che si riferisce al livello retributivo, debbo dire che la formulazione dell'articolo 2 ha richiesto degli sforzi notevolissimi nei confronti del Tesoro, perchè offre la maggiore latitudine nel fissare la misura della retribuzione. L'articolo 2, infatti, stabilisce che le retribuzioni dei personale saranno equiparate a quelle dei tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgono analoghe funzioni nel Paese in cui verrà eseguito il programma di collaborazione economica e tecnica. Che cosa significa? Che se, per ipotesi, inviamo tecnici italiani in Tunisia e in questo Paese vi sono tecnici delle Nazioni Unite o tecnici americani o tecnici inglesi ad alta retribuzione, il livello della retribuzione dei tecnici maliani verrà equiparato a quello dei tecnici delle Nazioni Unite, dell'America, dell'Inghilterra, eccetera.

L'articolo 2, quindi, ha una latitudine che ci consente proprio di tenere conto delle esigenze prospettate dal senatore Ceschi, di inviare cioè tecnici particolarmente qualificati.

Senza riprendere giudizi espressi in merito al Genio civile, che non sono in grado di condividere, debbo dire che non c'è alcuna intenzione da parte nostra di inviare personale di secondo o terzo ordine, ma soltanto tecnici preparati e qualificati. Naturalmente, non dobbiamo pensare solo ai tecnici ad altissimo livello. Ho parlato più volte con i Ministri di questi Paesi in via di sviluppo e recentemente con i Ministri tunisini e senegalesi, i quali mi hanno fatto rilevare la loro necessità di avere anche dirigenti di secondo piano, agronomi preparati, capi tecnici in grado di dirigere corsi di specializzazione e di qualificazione di mano d'opera.

Uno dei problemi più grandi dei Paesi in via di sviluppo non è tanto il problema delle classi dirigenti, per la formazione delle quali esistono già borse di studio, quanto quello dei quadri intermedi. Infatti, accanto alla politica delle borse di studio a livello universitario, stiamo creando anche le borse di studio per le classi intermedie.

A Lecce abbiamo istituito una scuola per tecnici e meccanici; a Bari la scuola mediterranea per la cultura: ci stiamo indirizzando proprio in questo settore della preparazione di quadri intermedi. Può essere, però, più conveniente non spostare questi ragazzi per un periodo di sei mesi soltanto e portarli ad abitudini di vita radicalmente diverse da quelle dell'ambiente in cui vivono, e, creare, piuttosto, corsi di qualificazione in loco. In Marocco si sta facendo un esperimento pilota proprio in questo senso.

In questo quadro della qualificazione, quindi, accanto ai tecnici e ai grandi progettisti, può essere utile inviare anche tecnici specializzati in grado di insegnare a questi giovani e di creare degli operai meccanici capaci di svolgere la loro attività in modo più idoneo.

La formulazione dell'articolo 2, pertanto, è quella che ci offre la maggiore latitudine e posso dirvi che è stato frutto di lunghi negoziati col Ministero del tesoro. Il senatore Gava, prima di essere Presidente di questa Commissione, ha avuto l'esperienza del Ministero del tesoro e sa come in questa materia retributiva si tenda a fissare limiti e criteri rigidi.

Circa il contributo dello Stato italiano a società, enti o privati per provvedere a studi, piani e progettazioni per i Paesi sottosviluppati, devo dire che l'articolo 3, nel quale questo problema trova posto, è stato oggetto di meditazione da parte del Ministero degli esteri e in esso si è introdotta l'espressione « con i quali (Paesi) siano in atto accordi di collaborazione economica e tecnica » per sottolineare il carattere pubblico di questa iniziativa dello Stato italiano.

Tuttavia, si è ritenuto opportuno che vi siano società italiane a partecipazione statale che agiscano in questo campo, ma si è anche stimato giusto che non sia, in questo caso, lo Stato a pagare i progetti che si riferiscono a determinate iniziative, bensì le società aggiudicatarie dei lavori.

Diversa è l'ipotesi se i Paesi sottosviluppati hanno necessità di effettuare studi per piani di sviluppo economico che essi non possono realizzare perchè privi di tecnici e di adaguata preparazione.

Vi è pertanto una numerosa richiesta di tali piani generali, ad esempio, nel settore dell'agricoltura, in quello previdenziale, in quello dei lavori pubblici e via dicendo.

Con l'articolo 3, così come è predisposto, si prevede che, nel quadro degli accordi di collaborazione tecnica ed economica con questi Paesi sottosviluppati, se verrà fatta, ad esempio, la richiesta di un piano per la riforma agraria in una determinata zona, lo stesso Paese interessato indicherà il gruppo o società cui pensa di affidare questo studio e, di comune accordo con il Governo italiano, si arriverà ad una decisione.

L'Italia interverrà nella spesa in ragione di due terzi del costo totale dell'opera e tale misura è stata adottata non solo per il limitato stanziamento a nostra disposizione, ma per evitare che i Paesi, non partecipando alla spesa, per ragioni magari di prestigio richiedano studi capricciosi; per questa ragione, abbiamo richiesto che gli Stati interessati intervengano con una loro quota al fine di garantirci sulla concretezza dei piani da realizzare.

Per quello che riguarda i Paesi con i quali abbiamo già concluso accordi di collaborazione tecnica in questi mesi, essi sono: la Jugoslavia, la Polonia, l'Afganistan, il Libano, il Marocco, la R.A.U., la Tunisia, il Brasile, il Senegal, il Cile, la Turchia, l'Uruguay e la Somalia (con la quale ultima, in verità, esiste un accordo a parte).

Abbiamo in corso trattative con: il Sudan, il Pakistan, l'Etiopia, sempre per concludere trattati di assistenza tecnica.

È da sottolineare ancora che il carattere pubblico di questo intervento è stato adottato onde evitare che si determinino confusioni tra gli interessi privati e quello che può essere un intervento pubblicistico svolto dallo Stato italiano, basato sugli accordi internazionali stipulati con i Paesi in via di sviluppo.

A proposito delle richieste di interventi italiani da parte dei Paesi interessati, devo dire che, specie in questo periodo in cui Roma è diventata un centro di passaggio in-

29° SEDUTA (10 ottobre 1962)

ternazionale, esse sono numerosissime, per due ragioni: primo, per il prestigio di cui godono i tecnici italiani; secondo, per il fatto che, tra tutti i tecnici, i nostri sono quelli che riescono ad adattarsi meglio alle condizioni di ambiente, privi come sono di complessi razziali.

Ci troviamo, a volte, di fronte a una situazione che può apparire paradossale, perchè ci sono Paesi che hanno stanziamenti di bilancio più ricchi dei nostri, disposti a mandare tecnici in Paesi sottosviluppati i quali, invece, fanno resistenza e chiedono personale italiano.

Sarebbe grave, da parte nostra, non assecondare questo atto di fiducia e, in questo sipirito, è stato presentato il presente disegno di legge.

Dirò al senatore Battista che le sue osservazioni saranno tenute presenti per quello che riguarda il problema del livello retributivo di questi tecnici e, per quanto attiene alla partecipazione del Ministero delle partecipazione statali all'emanazione del regolamento, mi rimetto alle osservazioni fatte dal senatore Messeri.

L'esperienza, infatti, dimostra che quando l'emanazione del regolamento viene effettuata da troppi Ministeri, in sede di concerto, si incontrano notevoli difficoltà.

M E N C A R A G L I A . Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Russo, che sono convincenti, documentate ed indicative, è chiaro che il nostro Gruppo non mantiene più il suo voto contrario a questo provvedimento; tuttavia, per i motivi già accennati, che cioè si tratta ancora una volta di varare un disegno di legge parziale e settoriale, non inquadrato in una visione generale del nostro intervento presso i Paesi in via di sviluppo, ci asterremo dal voto.

BATTISTA, relatore. Desidererei domandare all'onorevole Sottosegretario, che ci ha fornito notizie tranquillanti, se con gli Stati da lui prima elencati abbiamo trattati di collaborazione esclusivi oppure se si tratta di trattati fatti insieme ad altri Paesi.

Infatti, avviene di solito che, quando un Paese sottosviluppato desidera far studiare un piano completo di sviluppo economico — non parlo di lavori particolari affidati ad un'impresa che abbia vinto un appalto per i quali il Paese interessato potrà chiedere la garanzia dello Stato italiano in base alla legge Martinelli — domanda a più istituti di ricerca ritenuti attrezzati di fare un'offerta e questo non lo chiedo solo all'Italia — a meno che non vi siano particolari accordi — ma a vari altri Paesi.

R U S S O, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Se l'Italia pretendesse di essere la sola ad avere rapporti di collaborazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, dovrebbe assumersi un onere di qualche centinaio di miliardi!

Gli accordi per l'assistenza economica che abbiamo già stipulato con un certo numero di Paesi, e che sono in corso con altri, prevedono la formazione di una Commissione mista di rappresentanti dello Stato italiano e degli altri Stati interessati all'assistenza e, in quella sede mista, saranno fatte presenti le richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo.

Per esempio, c'è stata ora la richiesta dell'elaborazione di un piano di sviluppo turistico da parte della Tunisia, la quale ha domandato all'Italia in quale misura potrà aiutarla e potrà concorrere nella spesa.

Lo Stato italiano esaminerà questa richiesta, fisserà la misura del suo contributo e vaglierà, a sua volta, quella dello Stato tunisino; quindi, se si raggiungerà un accordo, l'Italia affiderà ad un ente o società lo studio di questo particolare progetto.

Per quello che riguarda la domanda del senatore Ceschi, risponderò che abbiamo creato al Ministero degli esteri un servizio ad hoc per l'assistenza tecnica, a capo del quale è il Ministro Barattieri, che risponderà di questa attività, che potrà avere notevoli sviluppi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

29³ SEDUTA (10 ottobre 1962)

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per fronteggiare le particolari esigenze derivanti dai programmi di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo in tema di ricerche, studi, piani e progettazioni, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con le modalità previste dalla stessa legge, ad esclusione di quelle del secondo comma del citato articolo 15, fino al numero complessivo di centoventi unità.

(È approvato).

Art. 2.

Le retribuzioni del personale saranno equiparate a quelle dei tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgono analoghe funzioni nel Paese in cui verrà eseguito il programma di collaborazione economica e tecnica. Le spese di viaggio per il trasferimento di tali tecnici sono a completo carico dell'Amministrazione degli affari esteri.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri, sempre al fine di favorire la collaborazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo con i quali siano in atto accordi di collaborazione economica e tecnica potrà anche, sentito il parere dei Ministeri interessati, incaricare società, enti o privati di nazionalità italiana dell'effettuazione di ricerche e dell'elaborazione di studi, piani e progettazioni concernenti programmi di sviluppo economico, grandi lavori pubblici, impianti industriali, ricerche geologiche e minerarie, trasforma-

zioni fondiarie ed agricole, impianti-pilota, riforme amministrative e scolastiche, sistemi di sicurezza sociale e simili, concedendo un contributo comunque non superiore ai due terzi della spesa prevista e del costo preventivato di tali ricerche, studi, piani e progettazioni.

(È approvato).

Art. 4.

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro, del commercio con l'estero e dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 5.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze » (2107) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

J A N N U Z Z I , re¹atore. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, fino all'anno 1938 esisteva un Istituto agronomico coloniale italiano di Firenze che, con regio decreto-legge del 27 luglio 1938, n. 2205, venne trasformato in Regio istituto agronomico per l'Africa italiana e qualificato come organo scientifico e tecnico del Ministero dell'Africa italiana nel campo della ricerca e della sperimentazione.

Questo Istituto ha continuato a vivere con tale nome fino al 1959, anno nel quale, con legge 11 giugno n. 404, ha preso il nome di Istituto agronomico per l'oltremare ma, mentre ha cambiato nome, nessuna legge è venuta a disciplinare i suoi compiti. Infatti, mentre l'Istituto agronomico per l'Africa italiana aveva una competenza specifica e limtata a quel territorio, con la legge del 1959 esso cambiava nome, come ho detto, ma nessuna disciplina era emanata per le sue funzioni e per il suo inquadramento nell'ordinamento italiano.

Il presente provvedimento tende a colmare questa lacuna e, scorrendo rapidamente il suo testo, dirò che nel Capo I si stabiliscono le funzioni che l'Istituto agronomico per l'oltremare avrà; devo precisare che, in aggiunta alle funzioni che l'Istituto già aveva, ora esso diventerà organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli affari esteri ed avrà una serie di compiti, elencati nell'articolo 3.

Nell'articolo 5 si precisa che i compiti di questo Istituto non si svolgono solo nell'ambito del Ministero degli esteri ma anche nell'ambito di quelli dell'agricoltura, della pubblica istruzione, del lavoro e che saranno mantenuti rapporti con gli Istituti di ricerca e di insegnamento dei Paesi tropicali e subtropicali.

Il Capo II del provvedimento disciplina gli organi dell'Istituto e le loro attribuzioni e stabilisce che il Comitato che lo amministra è composto dai rappresentanti dei vari Ministeri ai quali ho accennato prima.

Al Capo III si stabiliscono l'ordinamento interno dell'Istituto e la sua competenza specifica; inoltre, sono indicati i mezzi finanziari per la vita dell'Istituto stesso, costituiti dal contributo annuo dello Stato, dai proventi delle tasse scolastiche, eccetera.

Il Capo IV si occupa del personale e, riferendosi alle allegate tabelle del provvedimento, stabilisce i ruoli e fissa che al personale siano estese le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il Capo V riguarda le disposizione transitorie sul trattamento dell'attuale personale dell'Istituto secondo le muove tabelle, e le disposizioni finali stabiliscono che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dev'essere emanato un regolamento di esecuzione e che, inoltre, devono essere apportate modificazioni allo statuto della Sezione agraria di Istituto tecnico superiore approvato con regio decreto 22 settembre 1939, n. 2054.

Questo al nostro esame, pertanto, è un provvedimento interessante per la parte che determina e specifica i nuovi compiti di questo Istituto che ha continuato ad operare e — io che l'ho visitato lo posso dire — a vivacchiare, per il difetto della definizione della sua disciplina.

Aggiungo che è bene sia chiarito, in sede di discussione del provvedimento, che l'Istituto in questione può operare in qualsiasi parte del mondo e non solo nelle zone tropicali o subtropicali di cui si parla all'articolo 5.

In verità, nello stesso articolo si dice che questo Istituto potrà agire nelle suddette zone ed « eventualmente » in altri territori..., e non vorrei che questo avverbio fosse inteso nel senso di « eccezionalmente », perchè l'Istituto è effettivamente in grado di operare in qualsiasi Paese.

29^x SEDUTA (10 ottobre 1962)

MENCARAGLIA. Per quanto rigual da gli articoli che si riferiscono al nuovo tratamiento e inquadramento del personale centistituo agronomico per l'oltremare, credo che non si possano deludere le aspettative che si sono create e pertanto, sotto questo profilo, appare giustificata l'approvazione di questo provvedimento.

Tuttavia, da parte del nostro Gruppo, il voto non potrà essere favorevole, e non per le finalità del provvedimento che sono state prospettate e che ci auguriamo vengano concretate dal regolamento e dallo statuto previsti dall'articolo 34, ma proprio perchè l'attività che fino ad oggi ha svolto questo Istituto ha valso non solo ad ignorare il patrimonio di determinati Paesi tropicali, ma a creare situazioni di privilegio, per l'intervento indiretto dello Stato in alcuni Paesi.

Se si leggono i rendiconti dell'Istituto stesso, si riscontra che spesso il progresso tecnico determinato dal suo intervento non è andato a vantaggio dei Paesi nei quali operava ma a vantaggio di singoli proprietari terrieri.

Per questi motivi, in attesa di migliori sviluppi futuri, il nostro voto non potrà essere favorevole a questo provvedimento.

R U S S O, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non mi rimane che ringraziare il relatore per la sua ampia ed esauriente relazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I

DENOMINAZIONE - COMPITI

Art. 1.

L'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui alla legge 11 giugno 1959, n. 404, è riordinato a norma della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

L'Istituto agronomico per l'oltremare, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, lettera *e*), della legge 29 aprile 1953, n. 430, è l'organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli affari esteri nel campo tecnico, scientifico agrario.

(È approvato).

Art. 3.

L'Istituto ha per compito lo svolgimento di attività di studio, di insegnamento, di consulenza e di assistenza, nell'interesse della diffusione e dell'incremento della tecnica agraria e del lavoro agricolo italiano all'estero, della collaborazione tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, della partecipazione italiana al progresso della scienza e della tecnica.

(È approvato).

Art. 4.

Per l'assolvimento dei compiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'Istituto:

- 1) esprime il suo avviso, ove richiesto, sulle questioni di economia e di tecnica agraria che interessano l'emigrazione o altri servizi;
- 2) compie le ricerche ed esegue le missioni all'estero di cui è di volta in volta incaricato;
- 3) collabora allo studio dei territori ed alla preparazione dei programmi di sviluppo economico e di migrazione agricola;
- 4) collabora allo studio ed allo svolgimento dei programmi di assistenza tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, da formulare d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste e col Ministero degli affari esteri;
- 5) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario attinente all'agricoltura ed all'avvaloramento economico-agrario dei territori sede ed oggetto di emigrazione agricola;

- 6) provvede alla raccolta, al coordinamento ed alla conservazione delle documentazioni riguardanti il lavoro e la tecnica agraria italiana all'estero;
- 7) promuove l'istituzione e lo svolgimento di speciali corsi di insegnamento tecnico-agrario, di riunioni di orientamento e di informazioni, per italiani e per stranieri ed in particolare per i figli degli italiani all'estero e concede ospitalità, nei suoi laboratori e servizi, a studiosi e tecnici italiani e stranieri.

(E approvato).

Art. 5.

L'Istituto inoltre:

- a) su richiesta ed in conformità delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministero degli affari esteri, esegue studi ed indagini inerenti all'agricoltura ed all'economia agraria dei Paesi tropicali e subtropicali ed eventualmente di altri territori, o su argomenti vari che possono avere particolare interesse ai fini dell'economia agraria nazionale; svolge inoltre corsi informativi e di aggiornamento per tecnici agricoli, anche dipendenti dall'Amministrazione statale, sui problemi dell'agricoltura dei Paesi stranieri;
- b) d'intesa col Ministero della pubblica istruzione svolge le attività didattiche di cui all'articolo 6:
- c) collabora col Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella organizzazione dei corsi di qualificazione agricola per emigranti e, se richiesto, vigila sul loro svolgimento tecnico-scientifico;
- d) mantiene rapporti con gli Istituti di ricerca e di insegnamento dei Paesi tropicali e subtropicali ed eventualmente di altri territori e con i tecnici agrari italiani che operano all'estero, in collegamento, ove necessario, con gli Istituti di sperimentazione agraria nazionali;
- e) promuove e svolge ricerche al fine di contribuire al progresso dell'agricoltura tropicale e subtropicale e delle discipline attinenti;

- f) funziona quale centro di assistenza tecnica scientifica e di consulenza per gli agricoltori ed i lavoratori italiani che vivono all'estero o che intendono emigrare;
- g) promuove e cura la pubblicazione di opere e di periodici sulle materie di propria competenza;
- *h*) raccoglie, studia e conserva campioni di prodotti ed i materiali che interessino comunque la sua attività.

L'Istituto è autorizzato ad eseguire ricerche e studi anche a richiesta di Amministrazioni pubbliche non statali, di Enti e di privati.

(E approvato).

Art. 6.

L'Istituto adempie alla funzione didattica della preparazione di tecnici agricoli per l'esercizio dell'agricoltura nei Paesi subtropicali e tropicali, in conformità alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto e l'Università degli studi di Firenze promuovono accordi, ai fini dell'istituzione, in seno alla Facoltà di agraria e con le modalità prescritte dalle norme sulla istruzione universitaria, di corsi di specializzazione in agricoltura subtropicale e tropicale per i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali da svolgersi a cura dell'Istituto e presso la sua sede.

Tali accordi sono conclusi con apposite convenzioni stipulate tra l'Istituto e l'Università, ed approvate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della pubblica istruzione e del tesoro.

In deroga alla legge 15 giugno 1931, numero 889, è consentita la istituzione presso l'Istituto di un corso annuale di specializzazione nell'agricoltura subtropicale e tropicale, cui sono ammessi i periti agrari provenienti dagli Istituti tecnici agrari.

Ai corsi di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo possono anche essere ammessi rispettivamente laureati in agraria e periti agrari muniti di equipollenti titoli di studi agrari rilasciati da Istituti

291 SEDUTA (10 ottobre 1962)

esteri e riconosciuti validi, a tale fine, dal Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto è, inoltre, autorizzato ad istituire ed a svolgere, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione e con le altre Amministrazioni eventualmente interessate, nei limiti ed agli effetti delle disposizioni vigenti in materia, corsi liberi di insegnamento delle discipline attinenti all'agricoltura tropicale e subtropicale, destinati a coloro che non abbiano i titoli prescritti per l'ammissione ai corsi di cui ai sopracitati commi secondo e quarto del presente articolo.

Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 34, saranno disciplinati l'ordinamento dei corsi previsti dal presente articolo, nonchè la misura dei compensi da corrispondere ai professori incaricati che vi prendono parte.

(È approvato).

CAPO II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7.

L'Istituto è amministrato da un Comitato composto:

- a) dal direttore generale che lo presiede:
 - b) da due membri nominati dal Ministero degli affari esteri;
- c) da due membri designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- d) da un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;
- e) da un membro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) da un membro designato dal Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato):
- g) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Firenze.

Un superiore a capo laboratorio straordinario, nominato dal Comitato, esercita le funzioni di segretario.

I membri del Comitato che non facciano parte di esso in ragione della loro carica, sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri, su designazione delle rispettive Amministrazioni; essi durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

(E approvato).

Art. 8.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno sei membri ed in seconda convocazione la presenza di almeno quattro membri.

(E approvato).

Art. 9.

Il Comitato compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 34.

Il direttore generale adotta i provvedimenti di urgenza riferendone al Comitato stesso per la ratifica, alla prima adunanza successiva.

(È approvato).

Art. 10.

Le lunzioni del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate dal Comitato, integrato, all'uopo, da due rappresentanti del personale dell'Istituto, scelti dal Comitato medesimo e nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri all'inizio di ogni biennio.

Le funzioni della Commissione di disciplina, di cui all'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate da una Commissione

29 Seduta (10 ottobre 1962)

costituita dal direttore generale, che la presiede, da un capo laboratorio di 1^a classe e da un capo laboratorio di 2^a classe.

Un funzionario dell'Istituto disimpegna le funzioni di segretario della predetta Commissione. I componenti ed il segretario della Commissione di disciplina sono nominati ogni biennio dal Ministro per gli affari esteri.

(È approvato).

Art. 11.

Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Egli dirige, disciplina e coordina tutti gli uffici, laboratori e servizi dell'Istituto; ha alla sua dipendenza il personale ad essi adibito; sovraintende a tutte le attività dell'Istituto vigilando affinchè esse si svolgano in conformità delle norme di legge e di regolamento ed impartisce le direttive per il migliore svolgimento di tali attività.

In particolare il direttore generale:

- *a*) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato:
- b) ordina, nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese, previa delibera, ove prescritto, del Comitato.

Nello svolgimento delle sue mansioni il direttore generale è coadiuvato, e sostituito in caso di assenza o di impedimento, dal vice direttore generale.

(È approvato).

CAPO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 12.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto sono forniti:

1) dallo Stato mediante contributo da determinare annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;

- 2) dai proventi delle tasse scolastiche, delle pubblicazioni, dell'Azienda agraria sperimentale e dei servizi vari;
- 3) dai proventi di qualsiasi specie derivanti all'Istituto, in conseguenza del suo funzionamento, compresi quelli per l'eventuale alienazione di materiali fuori uso;
- 4) da eventuali contributi di Amministrazioni pubbliche e private, Enti ed Organizzazioni nazionali ed estere.

(E approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie dell'Istituto sono costituite:

- 1) dalle spese per il personale a qualunque titolo;
- 2) dalle spese per il normale funzionamento degli uffici e servizi e per la manutenzione degli immobili, dei mobili e dei materiali di arredamento;
- 3) dalle spese per il funzionamento e l'incremento dei laboratori, della biblioteca, della fototeca e del museo, dei prodotti agrari, zootecnici e forestali;
- 4) dalle spese per la conduzione della Azienda agraria sperimentale;
- 5) dalle spese per lo svolgimento delle attività didattiche di cui all'articolo 6;
- 6) dalle spese per la pubblicazione di opere e periodici;
- 7) dalle spese per contributi, premi e borse di studio.

Nello stato di previsione della spesa dell'Istituto è iscritto uno speciale fondo di riserva per l'eventuale integrazione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, nel corso dell'esercizio finanziario, degli altri articoli di spesa inerenti al funzionamento.

L'eventuale avanzo di gestione dell'Istituto, accertato alla fine di ogni esercizio finanziario, è versato al Tesoro dello Stato.

(E approvato).

29a Seduta (10 ottobre 1962)

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

Art. 14.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, che comprende il rendiconto finanziario ed il rendiconto patrimoniale, sono presentati all'approvazione del Parlamento, rispettivamente in allegato allo stato di previsione della spesa ed al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri.

La gestione del bilancio è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. (*E approvato*).

Art. 15.

L'Istituto è tenuto all'osservanza delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, in quanto non siano modificate dalle norme della presente legge.

(È approvato).

Art. 16.

Il servizio di cassa dell'Istituto è effettuato dalla Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze. A questo effetto presso la suddetta Tesoreria è aperta una contabilità speciale alla quale affluiscono tutte le entrate di competenza dell'Istituto ed alla quale sono imputati i pagamenti da farsi per conto di esso.

(È approvato).

Art. 17.

Il controllo sulla gestione dell'Istituto è esercitato dalla Ragioneria regionale dello Stato di Firenze, la quale svolge pure il servizio di Ragioneria presso l'Istituto medesimo.

Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le Ragionerie centrali, in quanto applicabili.

(È approvato).

Art. 18.

L'Istituto conserva in uso i capitali, la Azienda agraria sperimentale ed i materiali di qualsiasi natura di cui è attualmente in possesso, provvede alla formazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e di quelli immobili patrimoniali.

Un impiegato di ruolo dell'Istituto, con qualifica non inferiore a quella di archivista, è incaricato delle funzioni di cassiere e di consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici. pubblicazioni e di ogni altro oggetto in amministrazione all'Istituto stesso.

Il consegnatario-cassiere è soggetto, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui al regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri dell'Amministrazione centrale e successive modificazioni.

(È approvato).

CAPO IV

PERSONALE

Art. 19.

Per l'attuazione dei compiti dell'Istituto, sono istituiti i ruoli organici di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F, G ed H allegate alla presente legge.

(È approvato).

Art. 20.

Al personale appartenente ai ruoli organici di cui al precedente articolo 19 si applicano, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 21, 22, 23 e 24, le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato.

Salvo il disposto degli articoli 23 e 24 il Comitato può deliberare, con parere moti-

29 SEDUTA (10 ottobre 1962)

vato, il conferimento delle promozioni mediante esame di idoneità (carriera direttiva e carriera di concetto) e scrutinio per merito comparativo (carriere esecutive), qualora i posti disponibili per le promozioni non consentano la determinazione del numero dei posti da riservare alle promozioni per concorso per merito distinto (carriera direttiva e carriere di concetto), e per concorso per esame (carriere esecutive).

(È approvato).

Art. 21.

Le promozioni alle qualifiche di capo laboratorio di prima classe e di vice direttore generale si conseguono come segue:

- a vice capo laboratorio di 1^a classe, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice capo laboratorio di 2^a classe che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica;
- a capo laboratorio straordinario, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice capo laboratorio di 1ª classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica;
- a capo laboratorio ordinario di 2ª classe, mediante esame di idoneità al quale sono ammessi i capo laboratorio straordinari che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica;
- a capo laboratorio di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capo laboratorio di 2ª classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;
- a vice direttore, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capo laboratorio di 1ª classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

(È approvato).

Art. 22.

Il personale del ruolo dei segretari e bibliotecari consegue la promozione alle qualifiche di primo segretario, segretario principale e segretario capo ed equiparate come segue:

- a primo segretario ed equiparata, mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità ai quali sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo rispettivamente con 11 e 13 anni di effettivo servizio nella carriera alla data di pubblicazione del relativo bando;
- a segretario principale e a segretario capo e qualifiche equiparate, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

(E approvato).

Art. 23.

Il personale del ruolo dei disegnatori consegue la promozione alla qualifica di primo disegnatore mediante esame di idoneità al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo con 13 anni di effettivo servizio nella carriera alla data di pubblicazione del relativo bando.

(E approvato).

Art. 24.

Il personale del ruolo tecnico consegue la promozione alle qualifiche di tecnico di prima classe e di tecnico principale come segue:

- a tecnico di prima classe mediante esame di idoneità al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo con 15 anni di effettivo servizio nella carriera alla data di pubblicazione del relativo bando;
- a tecnico principale mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i tecnici di prima classe che abbiano compiuto 8 anni di effettivo servizio nella qualifica.

(È approvato).

29^a SEDUTA (10 ottobre 1962)

Art. 25.

L'Istituto provvede a versare in conto entrate del Tesoro le ritenute sugli stipendi ed assegni pensionabili stabilite dalle vigenti disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello Stato, nonchè al versamento agli Enti ed Uffici destinatari delle altre ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali stabilite da disposizioni legislative.

(È approvato).

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26.

Il personale dell'Istituto appartenente ai ruoli organici di cui alle tabelle 1, 2, 3 allegate al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è, salvo quanto disposto con i successivi articoli 27, 28 e 29, inquadrato nelle corrispondenti carriere e qualifiche previste dalle annesse tabelle A, B, C, E, secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità di qualifica e complessiva maturate alla predetta data.

(È approvato).

Art. 27.

I tecnici appartenenti al ruolo del personale subalterno di cui alla tabella 4 allegata al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo tecnico della carriera esecutiva di cui alla tabella F, annessa alla presente legge.

(È approvato).

Art. 28.

L'inquadramento di cui al precedente articolo 27 è effettuato nelle qualifiche di tecnico di 2ª classe e di tecnico di 3ª classe, qualora il personale interessato abbia matu-

rato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'anzianità di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza di almeno, rispettivamente, sette e due 'anni.

L'inquadramento è effettuato nella qualifica di tecnico aggiunto in prova, qualora l'anzianità anzidetta risulti inferiore a due anni.

L'eccedenza di anzianità maturata nel ruolo di provenienza, rispetto a quella utile per l'immissione nella nuova qualifica, è conservata a tutti gli effetti.

(È approvato).

Art. 29.

I bidelli appartenenti al ruolo del personale subalterno di cui alla tabella 4 allegata al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, sono inquadrati nella corrispondente qualifica di usciere della carriera del personale ausiliario, di cui all'annessa tabella *G*, secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità maturata nella qualifica di bidello alla data di entrata in vigore della presente legge.

Peraltro il personale di cui al precedente comma, che abbia disimpegnato, per almeno un quinquennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni proprie della carriera esecutiva tecnica può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica iniziale di detta carriera.

Il personale di cui al precedente comma conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulti organicamente provvisto alla data del provvedimento d'inquadramento nella carriera esecutiva, rispetto a quello spettantegli nella nuova posizione.

(È approvato).

Art. 30.

Gli operai temporanei in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono immessi nel ruolo degli operai permanenti di cui all'annessa tabella H, con l'osservanza delle norme pre-

291 SEDUTA (10 ottobre 1962)

viste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni.

(E approvato).

Art. 31.

Gli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri che prestano servizio all'Istituto da almeno due anni, nella prima attuazione della presente legge e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, possono essere inquadrati a domanda entro i limiti consentiti dall'organico del ruolo dei segretari e bibliotecari di cui alla tabella *B*, annessa alla presente legge, mediante decreto del Ministro per gli affari esteri, su conforme deliberazione del Comitato e previo parere favorevole della Amministrazione di appartenenza.

L'inquadramento è effettuato nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza e con l'anzianità complessiva e la qualifica maturate nel ruolo medesimo.

(È approvato).

Art. 32.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comandato presso il Ministero degli affari esteri ed in servizio all'Istituto può essere inquadrato, a domanda, mediante decreto del Ministro per gli affari esteri, su conforme deliberazione del Comitato e previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel ruolo di cui all'annessa tabella A.

L'inquadramento ha luogo con la qualifica corrispondente a quella rivestita e con l'anzianità complessiva e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza.

(È approvato).

Art. 33.

Il personale già inquadrato in soprannumero nei ruoli di cui alle tabelle 2 e 3 allegate al regio decreto-legge 27 luglio 1938,

n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, a norma, rispettivamente, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 e dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270, permane nella posizione di soprannumero anche nella qualifica attribuita per effetto dell'inquadramento previsto dal precedente articolo 26.

I posti in soprannumero saranno assorbiti con la promozione alla qualifica superiore od in seguito a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati di cui al precedente comma.

(È approvato).

Capo VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della legge medesima.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste saranno apportate le necessarie modificazioni allo statuto della Sezione agraria di Istituto tecnico superiore, approvato con regio decreto 22 settembre 1939, n. 2054, e le varianti che si rendessero necessarie ai programmi di insegnamento e di esame.

(È approvato).

Art. 35.

Sono abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 27 luglio 1938, n. 2205, e successive modificazioni.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle, di cui do lettura:

3a	COMMISSIONE	(Affari	esteri\	١
~	COMIMITATION	(A ALL COL I	CSICII	,

29^a SEDUTA (10 ottobre 1962)

TABELLA A.

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo scientifico.

Coefficiente	Qualifica Nume	ro dei posti
	-	
900	Direttore generale	1
670	Vice directore generale	1
500	Capo laboratorio di 1ª classe	e
$\boldsymbol{402}$	Capo laboratorio di 2^a classe	O
325	Vice capo laboratorio di 1ª classe	
271	Vice capo laboratorio di 2ª classe	7
$\boldsymbol{229}$	Vice capo laboratorio straordinario	
		15
(È approvata	r).	==

TABELLA B.

CARRIERE DI CONCETTO

RUOLO DEI SEGRETARI E BIBLIOTECARI.

Coefficiente	Qualifica Nu	ımero dei posti
500 402 325 271 229 202	Segretario capo e bibliotecario capo	4
(È approvata	ı).	4 =

TABELLA C.

Ruolo degli esperti agrari.

Coefficiente	Qualifica Nume	ro dei posti
$\overline{500}$	Esperto agrario capo	$\overline{1}$
$\boldsymbol{402}$	Esperto agrario principale	${f 2}$
325	Primo esperto agrario	2
271	Esperto agrario	
$\boldsymbol{229}$	Esperto agrario aggiunto	5
202	Vice esperto agrario	
		10
(È approvata).	=

TABELLA D.

RUOLO DEI DISEGNATORI.

Coefficiente		Qı	ıal	ific	a									Nu	mero d	ei posti
$\begin{array}{r}$	Disegnatore principale Primo disegnatore Disegnatore aggiunto . Vice disegnatore	•	•	•	•	•	:	:	:	•	:		•	:	$iggr\}$ 2	•
(È approvata).														2	

29 SEDUTA (10 ottobre 1962)

Tabella E.

CARRIERE ESECUTIVE

RUOLO D'ORDINE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271 229 202 180 157	Archivista capo	$egin{array}{cccc} \cdot & & 1 & & \\ \cdot & & & 6 & & \end{array}$
()		8 =

(È approvata).

TABELLA F.

RUOLO TECNICO.

Coefficiente	Qualifica N	umero dei posti
$271 \\ 229 \\ 202 \\ 180 \\ 157$	Tecnico principale	5
		5 =

(È approvata).

TABELLA G.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente							Qı	ual	ific	a													Nur	nero	dei posti
$173 \\ 159 \\ 151 \\ 142$	Commesso . Usciere capo Usciere Inserviente																								$\begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{matrix}$
		•	·	·	-	·	•	·		Ĭ	·	·	•	•	·	·	•	•	•	•	•	•	- ,	-	7

(È approvata).

TABELLA H.

RUOLO DEGLI OPERAI PERMANENTI

Categoria —	Qualifica	Numero dei posti
III III	Capo coltivatore	. 1

(È approvata).

291 SEDUTA (10 ottobre 1962)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per la educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo » (2154) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo alla Organizzazione delle Nazioni Unite per la educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRETTI, relatore. Desidero anzitutto fare due osservazioni preliminari.

Il parere della 6^a Commissione non ci è ancora pervenuto, ma ritengo, tuttavia, data la natura del presente disegno di legge, che sarà senz'altro favorevole.

La seconda osservazione riguarda, invece, lo stanziamento di un miliardo, che dovrà essere elargito in sei esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1961-62. Ci troviamo già nel 1962 e, pertanto, essendo in ritardo, dovremo operare le solite variazioni di bilancio.

La costruzione, già iniziata, della grande diga sul Nilo, trasformerà la media valle del Nilo in un immenso lago. Il livello massimo delle acque, che l'antica diga aveva portato alla quota di 121 metri, raggiungerà, alla fine dei lavori, i 182 metri.

Quest'opera, destinata a trasformare profondamente l'economia di quei territori, aumentando l'estensione delle terre coltivabili e le disponibilità di energia ed aprendo così vaste prospettive per lo sviluppo agricolo ed industriale e per il benessere delle popolazioni della Valle del Nilo, comporta anche la sommersione di un'area che ha visto il fiorire di una grande civiltà. Nella valle che verrà invasa dalle acque esistono infatti monumenti, opere d'arte, documenti che rappresentano secoli di storia e di preistoria. Alcuni fra questi, come i monumenti dell'isola di File ed i templi di Abu Simbel, sono tra le opere più insigni del patrimonio culturale dell'umanità.

A nessuno sfugge l'importanza di salvare questi monumenti, ma poichè questo richiede mezzi che i Governi della R.A.U. e del Sudan non hanno, in risposta ai loro appelli, l'U.N.E.S.C.O. ha deciso di promuovere un'azione internazionale.

Piani di lavoro si sono venuti definendo ed avviando, mentre nel frattempo si sono venuti delineando i due problemi principali: quello dei monumenti dell'isola di File e l'altro dei templi di Abu Simbel.

Il secondo problema ha dato luogo ad una competizione tra due progetti, ispirati a concezioni opposte. Ha prevalso infine la soluzione ideata da un italiano, l'architetto Gazzola, ed elaborata in un avanprogetto da imprese e tecnici associati alla Italconsult, il quale prevede il distacco dell'intera massa rocciosa nella quale sono scavati i templi e l'innalzamento al di sopra del futuro livello delle acque, ripristinando, quindi, nella maniera più scrupolosa, le attuali condizioni di ambiente.

Questa soluzione che, per la sua novità ed audacia, era stata in un primo tempo messa da parte, ha finito, infatti, con l'imporsi come la sola in grado di risolvere tutti i problemi posti dalla conservazione dei due monumenti ed è stata testè prescelta ufficialmente dal Governo della R.A.U., che ha già deliberato un massiccio contributo alle spese per l'esecuzione dei lavori.

L'insieme delle opere per la Nubia comporterà una spesa superiore ai 100 milioni di dollari.

La R.A.U. ha per prima messo a disposizione 10 milioni di dollari ed altri sette Governi hanno annunciato loro contributi.

L'Italia non può e non deve restare assente in questa gara di solidarietà internazionale. Essa, come ho già detto, è presente con le opere e se la nostra soluzione per Abu Simbel verrà, come ormai si deve ritenere, attuata, essa recherà nel mondo testi-

monianza altissima dell'ingegno e del lavoro italiani. Tale lavoro impegnerà inoltre, da solo, oltre metà dell'intero sforzo finanziario, richiedendo una spesa di circa 70 milioni di dollari.

Appare, pertanto, necessario che l'Italia si affianchi ai Paesi che hanno risposto all'appello dell'U.N.E.S.C.O. con una offerta che, pur tenendo conto delle nostre possibilità finanziarie, rappresenti un concreto apporto alla realizzazione delle opere.

Propongo, quindi, l'approvazione del presente disegno di legge, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

F E N O A L T E A. Unicamente per amore di estetica legislativa, desidero rilevare la particolare ridondanza della prima parte dell'articolo 1, laddove è detto: « Allo scopo di rispondere...»; in una legge è molto più adeguato dire: « È autorizzata ... ».

PRESIDENTE. Forse si renderà necessario apportare alcuni emendamenti alla formulazione del presente disegno di legge e in quell'occasione si terrà conto, eventualmente, anche delle osservazioni fatte dal senatore Fenoaltea.

Esprimo i miei dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge qualora lo approvassimo nel testo pervenutoci dalla Camera
dei deputati, poichè il primo stanziamento
riflette il bilancio 1961-62. In questo caso
non si può applicare la solita formula della
variazione di bilancio, perchè, purtroppo,
lo stanziamento di bilancio non è previsto
dal Fondo globale, ma con incremento di
entrate in virtù della legge 31 ottobre 1961,
Essendo stato chiuso il bilancio del 1962,
queste entrate maggiori sono andate in economia.

Propongo pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta, in modo da poter prendere ulteriori contatti con la Commissione finanze e tesoro.

R U S S O, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Poichè c'è l'accordo unanime della Commissione circa l'approvazione del presente disegno di legge, ritengo che sia opportuno dare mandato al Presidente di accertare, d'accordo con la Commissione finanze e tesoro, la formulazione precisa dell'articolo 3.

J A N N U Z Z I . Propongo un emendamento all'articolo 2 tendente a sopprimere le parole « 1961-62... lire 150.000.000 » e a sostituire le parole «1966-67... lire 150.000.000 » con le altre « 1966-67 ... lire 300.000.000 ».

Propongo, infine, di sopprimere il primo comma dell'articolo 3.

FENOALTEA. Salvo che non esistano impegni internazionali!

FERRETTI, relatore. Del resto, poiche gli Statı Uniti e l'Egitto hanno già stanziato 10 milioni di dollari ciascuno, i fondi per i primi due anni di lavori esistono già.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, date le perplessità in ordine alla copertura della spesa, ritengo opportuno che il relatore prenda contatti con la Commissione finanze e tesoro per conoscere il suo parere in proposito.

In attesa del risultato di questo contatto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe e dell'Istituto per l'Oriente» (2106) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe e dell'Istituto per l'Oriente », già approvato dalla Camera dei deputati.

M I C A R A, relatore. Nel 1921 fu fondato in Roma l'Istituto per l'Oriente, il più antico centro italiano di studi concernenti la cultura araba e semitica nella vasta zona

29^a SEDUTA (10 ottobre 1962)

che va dal Marocco e dall'Africa Orientale al Pakistan, alla Turchia, ad Israele.

L'Istituto è provvisto di personalità giuridica ed ha il fine di diffondere la conoscenza del mondo islamico nel mondo occidentale.

Nel 1952 nell'Istituto venne inserito un Centro per le relazioni italo-arabe come sezione dell'Istituto stesso, che si occupa prevalentemente di problemi arabi, non solo sul piano scientifico e culturale, ma anche su quello economico, artistico, didattico, sociale-assistenziale. Nel corso degli anni l'attività di questa sezione speciale ha assunto proporzioni tali per cui si è ritenuto opportuno costituire un Ente a sè stante: ciò avvenne a Roma il 13 luglio 1961, per iniziativa di un gruppo di simpatizzanti. Il nuovo « Centro per le relazioni italo-arabe » si propone di incrementare le relazioni tra l'Italia ed i Paesi di civiltà araba; ciò avviene in diversi modi: attraverso pubblicazioni, conferenze, convegni, mostre d'arte, scambi d'informazioni, raccolte di materiale scientifico e culturale, convocazione di Commissioni di studio, borse di studio, assistenza ai giovani arabi che soggiornano in Italia e viceversa.

Il Centro è stato costituito con un patrimonio iniziale, dato da privati, di lire 200.000. Le entrate sono costituite dalla quota annuale dei soci e dai contributi ordinari di enti pubblici e privati. Con la costituzione del nuovo Centro, di cui è stata riconosciuta la personalità giuridica, viene a cessare la omonima sezione dell'Istituto per l'Oriente.

Per ordinare, anche dal punto di vista amministrativo, la vita del nuovo Centro, si propone di dividere il contributo annuo, che ammonta a lire 50 milioni, assegnato all'Istituto per l'Oriente, ripartendolo in 32 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente e 18 milioni a favore del Centro.

Ritengo sia senz'altro opportuno approvare questo provvedimento, che non fa che sancire una separazione di fatto già esistente. La Commissione finanze e tesoro ha fatto pervenire parere favorevole per la parte di sua competenza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1º luglio 1962 il contributo annuo di lire 50 milioni in favore dell'Istituto per l'Oriente (I.P.O.) stabilito con legge 12 agosto 1957, n. 758, è ridotto a lire 32 milioni.

(E approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1º luglio 1962 è autorizzata la corresponsione al Centro per le relazioni italo-arabe con sede in Roma di un contributo annuo di lire 18 milioni.

(È approvato).

Art. 3.

Alla spesa di lire 18 milioni per la corresponsione del contributo al Centro per le relazioni italo-arabe si provvede con l'economia risultante dalla corrispondente riduzione del contributo a favore dell'Istituto per l'Oriente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott Mario Caroni

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari